

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 3/02/2012

**AREA SELLA – ISCRIZIONE DI OPERATORI NELLA LISTA DEI PAGAMENTI INSODDISFATTI DEI SIG.RI
ANDREA FOGARIZZU – GIUSEPPE LADU - SCUDERIA PUNTA RUIA SRL – MASSIMO
MARCHETTI.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO l’art. 74 del Regolamento delle Corse e manifestazioni dell’Area Sella;

VISTE le richieste di recupero del debito da parte della Società Ippodromo di Chili vani Ozieri srl, nei confronti dei Sig.ri Andrea Fogarizzu – Giuseppe Ladu - Scuderia Punta Ruia srl – Massimo Marchetti;

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata, in conformità alla normativa regolamentare di riferimento per l’adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i soggetti sopra citati non ha provveduto al pagamento del dovuto;

DETERMINA

Per i motivi tutti descritti in premessa, di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti norma dell’art. 74 del Regolamento delle Corse e Manifestazioni dell’Area Sella, i sottoindicati nominativi, per gli importi dovuti alla Società Ippodromo di Chilivani Ozieri srl, a fianco di ciascuno specificati:

DEBITORE	IMPORTO	CAUSALE
ANDREA FOGARIZZU	3.059,12	Somme Dovute Per Servizi Erogati Ippodromo di Chilivani
GIUSEPPE LADU	5.470,67	Somme Dovute Per Servizi Erogati Ippodromo di Chilivani

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



UNIRE
gente e cavalli

SCUDERIA PUNTA RUIA srl

5.655,21

Somme Dovute Per Servizi Erogati
Ippodromo di Chilivani

MASSIMO MARCHETTI

2.400,79

Somme Dovute Per Servizi Erogati
Ippodromo di Chilivani

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta